

## ATTO COSTITUTIVO

### "ASSOCIAZIONE RAGAZZI ARCOBALENO APS-ETS"



L'anno 2026, il giorno 16 del mese di giugno, a Castiglione Messer Raimondo sono presenti i Soci fondatori:

1. Rommelli Patrizia nata a Castiglione Messer Raimondo il 12/07/1966, residente a Castiglione Messer Raimondo in C.da Colli,9 Cod. Fis. RMMPRZ66L52C316Q
2. Guerrieri Paola nata a Elice il 12/11/1973, residente a Silvi in C.da Santo Stefano,12 Cod. Fis. GRRPLA73S52D394Z
3. Ruggieri Ramona nata a Pescara il 22/06/1984, residente a Castilenti in C.da Cupello,8 Cod. Fis. RGGRMN84H62G482A
4. De Flaviis Angelica nata a Atri il 13/07/1978, residente a Montefino in C.da Floriano, 40 Cod. Fis. DFLNLC78L53A488I
5. Scena Angela nata a Ferstenberg (Germania) il 24/05/0968, residente a Castilenti in Viale dei Pini,17 Cod. Fis. SCNNGL68E64Z112V
6. Rapini Giuseppina nata a Teramo il 27/03/1950, residente a Montefino in C.da San Michele Cod. Fis. RPNP50C67L103W
7. Cardone Luigi nato a Castiglione Messer Raimondo il 04/07/1951, residente a Castiglione Messer Raimondo in Via Selva,54 Cod. Fis. CRDLGU51L04C316X
8. Mergioti Arduino nato a Atri il 20/04/1968, residente a Montefino in C.da Marciano,37 Cod. Fis. MRGRDN68D20A488A
9. Ruscitti Antonino nato a Darmstast (Germania) il 21/01/1971, residente a Castiglione Messer Raimondo in Via Selva,153 Cod. Fis. RSCNNN71A21Z112Z
10. Di Vitantonio Liliana nata a Atri il 12/07/1967, residente a Castiglione Messer Raimondo in C.da Intagliata,120 Cod. Fis. DVTLLN67L52A488M
11. Modesti Simone nato a Atri il 26/05/1985, residente a Bisenti in C.da Chioviano, 22 Cod. Fis. MDSSMN85E26A488M
12. Planamente Amerigo nato a Atri il 01/01/1970, residente a Penne in C.da Collemaggio Cod. Fis. PLNMRG70A01A488K
13. Di Federico Marina nata a Pescara il 06/05/1984, residente a Castiglione Messer Raimondo in Via Quartiere Oasi,74 Cod. Fis. DFDMRN84E46G482B

I presenti chiamano a svolgere la funzione di Presidente dell'Assemblea costitutiva la Sig.ra Rommelli Patrizia, la quale accetta è nomina il Sig. Planamente Amerigo quale segretario e tesoriere.

Tra i presenti riuniti in assemblea è costituita, ai sensi del D.Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni

legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE RAGAZZI ARCOBALENO APS-ETS", di seguito denominata "Associazione Ragazzi Arcobaleno di promozione sociale- Ente terzo settore".

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs 117/2017, tra cui:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni. E interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, include le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs 117/2017.

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea e allegato alla presente.

Nel corso dell'Assemblea sono nominati i componenti dell'organo di amministrazione tra i Soci fondatori:

1. Rommelli Patrizia, Presidente;
2. Scena Angela, Vice Presidente;
3. Planamente Amerigo, Segretario e Tesoriere;
4. Ruggieri Ramona, Consigliere;
5. Cardone Luigi, Consigliere;

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art.2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.

L'organo di amministrazione così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona della Sig.ra Rommelli Patrizia, il Vice-Presidente, nella persona della Sig.ra Scena Angela ed il Segretario/Tesoriere, nella persona del Sig. Planamente Amerigo, che hanno accettato l'incarico, e assolverà gli obblighi come da statuto.

Ed altri componenti del direttivo:

1. Consigliere nella persona della Sig.ra Ruggieri Ramona;
2. Consigliere nella persona del Sig. Cardone Luigi

L'organo di amministrazione così costituito rimarrà in carica per un triennio.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2026. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto i Soci fondatori:

Castiglione Messer Raimondo, 16/06/2026

1. Patrizia Rommelli
2. Ramona Ruggieri

3. Rogelio Rolon
4. Ampleu De Fleus
5. Angelo Sura
6. Genneseffine Rofin
7. Carlo M. (
8. [Signature]
9. [Signature]
10. D. Viorbano Piana
11. [Signature]
12. [Signature]
13. [Signature]

Firma del Direttivo

1. Patrizia Rannelli
2. Angelo Sura
3. [Signature]
4. Rogelio Rolon
5. Carlo M. (

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
 Direzione Provinciale di Chieti  
 Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato qui registrato il 19/06/2026

n. 238 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_

versamento di € 200.00 effettuato il 19/06/2026

**IL FUNZIONARIO**

[Signature]



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"RAGAZZI ARCOBALENO APS-ETS"**

**ART.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

È costituito l'Ente di terzo Settore denominato "Associazione Ragazzi Arcobaleno di Promozione Sociale e Ente Terzo Settore" o, in forma abbreviata "Associazione Ragazzi Arcobaleno APS-ETS" ai sensi del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L'Associazione ha sede in Castiglione Messer Raimondo, all'indirizzo che risulterà tempo per tempo presso le autorità competenti, ed allo stato in Piazza San Giovanni Bosco n.16.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'uso delle indicazioni "Associazione di Promozione Sociale" ed "Ente del Terzo Settore" e/o acronimi APS e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

**ART.2- SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività di interesse generale definiti nell'art.5 D.Lgs 117/2017 comma 1, lettera:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione della pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, include le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2017, n.244;

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- ✓ creare uno spazio stabile di inclusione, relazione e partecipazione sociale rivolto alle persone e alle famiglie delle aree interne della Valfino e dell'Ambito Distrettuale Sociale n.23 "Fino-Cerrano";
- ✓ promuovere attività educative, socializzanti, culturali, ricreative, formative e laboratoriali rivolte a giovani, persone fragili o in condizione di svantaggio sociale;
- ✓ favorire l'autonomia personale, la cittadinanza attiva, il sostegno reciproco, la valorizzazione delle capacità individuali e il rafforzamento dei legami comunitari;
- ✓ contrastare l'isolamento sociale, la marginalità territoriale e la carenza di opportunità aggregative nelle aree interne;
- ✓ promuovere la collaborazione con enti pubblici, scuole, servizi sociali, associazioni, enti del Terzo Settore, famiglie e cittadini, al fine di costruire una rete territoriale di prossimità.

"Il nostro impegno è trasformare ogni momento di incontro in un'occasione di crescita, dove la diversità diventa una risorsa preziosa per costruire una comunità più accogliente per tutti".

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale (D. Lgs. 117/2017, articolo 6). La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'Associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altre natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondo al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di Euro 10 giornalieri e di Euro 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



### ART.3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- ✓ le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- ✓ associazioni di promozione sociale;
- ✓ altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale;

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

### ART.4- CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto dall'organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

### ART.5- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- ✓ partecipare alle assemblee e votare sui punti all'ordine del giorno;
- ✓ eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- ✓ prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, facendone domanda

scritta all'organo di amministrazione e con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;

- ✓ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ frequentarne i locali dell'associazione;
- ✓ partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- ✓ concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- ✓ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- ✓ prendere atto dell'ordine del girono delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati sono tenuti a:

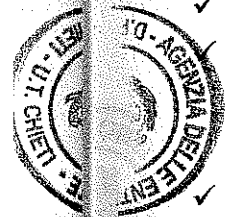
- ✓ rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- ✓ mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fermo restando quanto previsto dall'art.2;
- ✓ versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### ART.6- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo e/o di revisione legale (se istituiti).

#### ART.7- ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante (lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa). L'avviso di convocazione deve contenere il girono, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto



esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

#### IN SEDE ORDINARIA

- ✓ approvare il bilancio;
- ✓ eleggere e per conseguenza nominare o revocare i componenti degli organi sociali;
- ✓ nominare e revocare, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- ✓ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ✓ deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e/o comunque su ogni altro argomento attribuitole da altre norme del presente statuto.

#### IN SEDE STRAORDINARIA

- ✓ deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
- ✓ deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- ✓ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

#### ART.8- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- ✓ eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- ✓ predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- ✓ predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- ✓ deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- ✓ deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- ✓ stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- ✓ curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- ✓ individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- ✓ deliberare su ogni altra materia attribuitagli da altre norme del presente statuto.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di 5 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte all'anno. È convocato almeno 5 giorni prima della data della seduta mediante affissione di avviso presso la sede sociale e contestuale comunicazione mediante lettera o mail o altro mezzo telematico contenente l'ordine del giorno. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART.9- IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di mandato pari a quella del Consiglio Direttivo in seno al quale operano e decadono con esso, ivi incluso il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, presiede il consiglio direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Stipula i contratti ed assume i provvedimenti urgenti che porta in ratifica al primo consiglio direttivo utile.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei verbali. Il tesoriere tiene la cassa e la contabilità dell'associazione. Le due cariche possono essere attribuite ad un unico componente del consiglio direttivo.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da eleggersi dall'Assemblea generale dei Soci quando ne ricorra la necessità.

I Probiviri dureranno in carica il tempo necessario alla definizione della controversia, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

L'Associazione, tramite il suo organo di Amministrazione, potrà attribuire cariche e/o nomine a titolo di mera onorificenza, senza poteri effettivi, se non di tipo consultivo, a persone che si siano distinte nella materia delle attività di cui l'associazione si occupa.

#### ART.10 - ORGANI DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'articolo 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART.11- REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisore Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigile sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART.12- PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- ✓ quote associative;
- ✓ contributi pubblici e privati;
- ✓ donazioni e lasciti testamentari;
- ✓ rendite patrimoniali;
- ✓ raccolte fondi;
- ✓ entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art.6 del Decreto Legislativo n.117/2017)

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelli ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno per l'anno corrente dal 16/06 al 31/12 di ogni anno. L'organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art.13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

#### ART.13 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- ✓ libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- ✓ registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuta a cura dello stesso organo;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su espressa richiesta scritta al Presidente.

#### ART.14- SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### ART.15- RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D- Lgs 117/2017 ed in ogni caso a tutte le vigenti disposizioni legislative in materia.



##### Soci Fondatori

1. Potzia Romelli
2. Giuseppe Paolo
3. Rogero Barone
4. Andrea De Fluz
5. Angelo Erc
6. Giuseppe Ruffini
7. Carlo An
8. [Signature]
9. [Signature]
10. Di Giulio Piacere
11. Roberto Erc
12. [Signature]
13. Carlo An

##### Firma del Direttivo

1. Potzia Romelli
2. Angelo Erc
3. [Signature]
4. Rogero Barone
5. Carlo An